

**REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2001**

che stabilisce la produzione stimata di cotone non sgranato per la campagna 2001/2002 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione ⁽³⁾, la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata.
- (2) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 dispone che la stima della produzione debba essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolta. Secondo i dati disponibili per la campagna di commercializzazione 2001/2002, è opportuno fissare la produzione suddetta come di seguito indicato.
- (3) La riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, sostituendo tuttavia

alla produzione effettiva la produzione stimata aumentata del 15 %. È pertanto opportuno fissare la riduzione suddetta come di seguito indicato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:
 - 1 095 840 tonnellate per la Grecia,
 - 314 058 tonnellate per la Spagna,
 - 756 tonnellate per il Portogallo.
2. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:
 - 44,221 EUR/100 kg per la Grecia,
 - 23,918 EUR/100 kg per la Spagna,
 - 0 EUR/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.